

IMMIGRAZIONE DI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Con il D.Lgs. nr. 32 del 28 febbraio 2008, i cittadini dell'Unione Europea che intendono soggiornare in Italia un periodo inferiore ai tre mesi sul territorio italiano, possono presentare presso un ufficio di polizia la dichiarazione di presenza sul territorio nazionale. L'ufficio gli restituirà copia, debitamente timbrata, che andrà esibita ad ogni richiesta da parte delle forze di polizia. In mancata dichiarazione di presenza, il cittadino comunitario si intende soggiornante in Italia da più di tre mesi.

Per **periodi superiori ai 3 mesi** è necessario iscriversi all'anagrafe del comune di residenza. Per l'iscrizione è necessario presentare la documentazione che attesti lo svolgimento di un'attività lavorativa, di studio o di formazione professionale. Diversamente, è necessario dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno ed essere titolari di un'assicurazione sanitaria.

I cittadini comunitari che hanno presentato domanda di carta di soggiorno prima dell'11 aprile 2007, potranno iscriversi all'anagrafe con la ricevuta dalla Questura o da Poste Italiane e con l'autocertificazione dei requisiti richiesti dalla nuova normativa.

Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, **i familiari stranieri** (cioè non comunitari) del cittadino comunitario devono chiedere la carta di soggiorno, presentando domanda presso la Questura o inoltrandola tramite le Poste. Alla domanda si allegano i seguenti documenti: documento d'identità o passaporto ed eventuale visto d'ingresso, documento che attesti la qualità di familiare, l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare del cittadino comunitario. Dopo cinque anni di permanenza continuativa, i familiari stranieri (cioè non della comunità europea) dei cittadini comunitari potranno chiedere la carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei. La richiesta della carta di soggiorno permanente deve essere presentata, prima della scadenza della carta di soggiorno, alla Questura del luogo di residenza.

La richiesta di iscrizione anagrafica per cittadini stranieri dell'Unione Europea è obbligatoria per legge dopo 3 mesi dall'ingresso nel territorio dello Stato Italiano.

L'iscrizione anagrafica non è necessaria per il personale diplomatico e consolare.

Occorre essere in possesso di passaporto o carta di identità e trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere lavoratore subordinato o autonomo. E' necessario presentare idonea documentazione attestante il rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
- b) disporre per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale. La durata della polizza assicurativa deve essere di almeno un anno;
- c) essere iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e disporre, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale. Occorre produrre l'attestato di iscrizione all'istituto scolastico. La durata della polizza assicurativa deve essere di almeno un anno, o almeno pari al corso di studio o formazione se inferiore a un anno;
- d) essere familiare di cittadinanza Europea che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c). Per familiari si intendono il coniuge, i discendenti in linea retta (figli, nipoti) e gli ascendenti in linea retta (genitori, nonni).

Normativa di riferimento: D.Lgs. n. 30/2007

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

L'iscrizione nell'anagrafe implica l'effettiva **residenza** cioè la **dimora abituale nel Comune**. I Cittadini Comunitari provenienti da altro Comune italiano oppure da uno Stato membro dell'Unione Europea, che intendono chiedere l'iscrizione anagrafica, vale a dire, la permanenza in Italia superiore ai 3 mesi per lavoro o per ricongiungimento familiare; oppure coloro che chiedono il trasferimento della residenza nel Comune di Ceto, devono presentare la dichiarazione presso *l'Ufficio Anagrafe* del Comune di Ceto entro 20 giorni dall'ingresso in Italia oppure al più presto possibile da quando si è verificata la variazione.

Richiesta di iscrizione anagrafica

La richiesta di iscrizione anagrafica deve essere presentata e firmata dall'interessato. In caso di trasferimento di un intero nucleo familiare, la dichiarazione può essere presentata da uno qualsiasi dei componenti la famiglia, purché maggiorenne. Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi ne esercita la potestà o la tutela.

Documenti necessari

- **Passaporto**, o documento equipollente (carta d'identità), in corso di validità, per ogni componente della famiglia;
- **Codice fiscale** di ogni componente della famiglia;
- **Attestazione di regolarità di soggiorno** emessa dal Comune di provenienza, se già precedentemente iscritto nell'anagrafe del suddetto Comune;
- **Documenti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione del nucleo familiare***;
- **Patente di guida italiana, se in possesso**, di tutti i componenti della famiglia che la possiedono e targhe degli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, intestati alle persone che trasferiscono la residenza (non a Ditte). Questi dati verranno inviati alla Motorizzazione che provvederà ad inviare l'etichetta adesiva del nuovo indirizzo da incollare sui documenti;
- **Contratto di lavoro**;
- **Dichiarazione di dimora abituale e contratto di affitto**.

*Le **certificazioni** comprovanti la composizione familiare, lo stato civile, la filiazione rilasciate dalle competenti autorità dello stato di appartenenza devono essere esibite in originale, tradotte e legalizzate. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.

Procedura

1. Presentata la richiesta, ***l'Ufficio Anagrafe***, come previsto dalle norme vigenti richiede al Messo Comunale ed all'Ufficio Tecnico un accertamento anagrafico, che può comportare più sopralluoghi, ed ha come finalità la stesura di una relazione tecnica dettagliata ed un certificato di abitabilità.
2. In caso di accertamento positivo:
 - se proveniente da altro Comune, la pratica viene inviata al precedente Comune per la cancellazione. Ricevuta conferma della cancellazione, il procedimento viene chiuso con l'iscrizione della/e persona/e in Anagrafe;
 - se proveniente dall'estero, il procedimento viene chiuso con l'iscrizione della/e persona/e in Anagrafe.
3. Al termine del procedimento l'Ufficio Anagrafe invia all'interessato la comunicazione dell'avvenuta iscrizione.
4. In caso di accertamento negativo, per esempio, per mancanza di dimora abituale, la procedura di iscrizione anagrafica viene respinta con comunicazione all'interessato.

Altre Informazioni

- La registrazione in anagrafe delle richieste di iscrizione anagrafica oppure di cambio di indirizzo, viene effettuata solo dopo l'esito positivo degli accertamenti che vengono svolti dal Messo Comunale e Ufficio Tecnico per verificare la reale presenza stabile dei richiedenti nell'indirizzo dichiarato.
- In caso di esito positivo dell'accertamento, la data di decorrenza dell'iscrizione o del cambio di abitazione, sarà comunque quella in cui è stata presentata la richiesta all'ufficiale d'anagrafe.

Termine di conclusione del procedimento

- 20 giorni dalla dichiarazione per gli accertamenti e la trasmissione degli atti al Comune di provenienza per la cancellazione.
- 20 giorni dal ricevimento degli atti per il Comune di provenienza.
- 3 giorni dal ricevimento della conferma di cancellazione per procedere all'iscrizione.

I termini possono essere prorogati per giustificati motivi